



Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 n. 50 -
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**
(Approvato con Deliberazione del C.P. n.7... del 16/3/2018)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Campo di applicazione**
- Art. 3 – Conferimento degli incarichi**

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

- Art. 4 – Stazione Unica Appaltante**
- Art. 5 – Composizione del fondo**
- Art. 6 – Percentuali di alimentazione**
- Art. 7 – Riparto delle somme**
- Art. 8 – Incarichi interi o parziali**

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 9 – Termini per le prestazioni**
- Art. 10 – Penalità**

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 11 – Polizza assicurativa**
- Art. 12 – Accertamento delle attività svolte e pagamento del compenso**

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 13 – Collegio di raffreddamento dei conflitti**
- Art. 14 – Disposizioni transitorie**
- Art. 15 – Entrata in vigore**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito definito "codice" e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. La finalità principale del presente regolamento conformemente alla disposizione legislativa di cui all'art. 113 del codice e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici di appalto, il predetto emolumento può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, sia per quelli di servizi e forniture, in quanto per tutte e tre le predette tipologie di contratti pubblici è prevista e disciplinata dal codice degli appalti sia la fase della programmazione (cfr. art 21 del codice) sia quella dell'esecuzione (cfr., in particolare, l'art. 101 del codice).

3. Nel quadro economico di ciascuna opera pubblica o lavoro, servizio o fornitura, viene fissato, nel limite massimo del 2% (esclusa iva e comprensivo degli oneri accessori anche a carico dell'ente) dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie funzioni tecniche, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 dell'art. 113 del codice nonché tra i loro collaboratori. Sono esclusi dal riparto i soggetti che hanno qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato, previo parere del Comitato di Direzione, all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse, su specifica richiesta del

dirigente di servizio, può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante tutti coloro che, a vario titolo, svolgono le funzioni tecniche di cui al presente regolamento ed i loro collaboratori in caso di comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, avuto particolare riguardo alle attività di aggiornamento/implementazione degli applicativi adottati dall'Ente ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi di Peg.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi secondo la disciplina di cui al successivo art. 10.

3. In ragione del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai Dirigenti dei Servizi interessati non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle loro attività nell'ambito delle funzioni tecniche assunte, sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo coloro che svolgono attività relative alle fasi di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità, collaudo statico e RUP, nonché i loro collaboratori.

2. Gli incarichi sono conferiti con apposito provvedimento motivato del dirigente preposto, adottato su proposta del responsabile unico del procedimento, previamente individuato attraverso apposito atto di nomina, garantendo un'opportuna rotazione del personale. Il provvedimento stesso è controfirmato dal Direttore di Area/Settore interessato qualora non sia egli stesso il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Con tale atto il dirigente costituisce il gruppo tecnico e attesta che l'attribuzione degli incarichi per i quali è prevista l'erogazione degli incentivi ha rispettato i seguenti criteri:

a) affidamento della redazione del progetto ad un gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del predetto gruppo, con atto del direttore dell'area o settore competente o, qualora il progetto riguardi l'ambito di più Servizi, del direttore dell'area o settore competente;

b) applicazione, nell'affidamento dell'incarico al gruppo tecnico di cui alla lettera a), dei criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi:

- b.1) professionalità e specifica competenza richieste in relazione alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
- b.2) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

4. L'atto di cui al comma 2 contiene altresì:

- a) l'indicazione, adeguatamente motivata, della percentuale effettiva assegnata al progetto, nel limite massimo del due per cento;
- b) l'indicazione dei nominativi dei componenti del gruppo tecnico previsti dal comma 2, specificando il compito attribuito a ciascuno ed evitando, ove possibile sulla base delle risorse professionali disponibili, di attribuire ad un singolo dipendente più funzioni e fasi afferenti al medesimo appalto di lavori, servizi e forniture, salvo opportuna motivazione, quando ciò non sia possibile;
- c) l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori e del collaudatore, se non rinviata a un momento successivo;

5. Con successivi atti, in funzione delle fasi di liquidazione previste dal regolamento e dello stato di avanzamento delle procedure, si provvederà:

- d) alla definizione, partitamente per ciascun nominativo individuato, delle percentuali di incentivo da ripartire secondo quanto previsto nel presente accordo, graduate applicando motivatamente i seguenti criteri:
 - d.1) tipologia e complessità dell'opera o del lavoro;
 - d.2) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;
 - d.3) grado di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- e) all'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, disponendo la corresponsione degli incentivi; detto accertamento comprende la verifica del rispetto dei tempi e dei costi, ovvero, nelle ipotesi di scostamento da esso previste, la nuova quantificazione degli incentivi da erogare;
- f) all'indicazione delle eventuali varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

6. La trasparenza nell'applicazione del presente articolo è perseguita attraverso:

- a) apposite riunioni con il personale dei Servizi interessati;

7. Qualora all'interno della struttura competente non vi fosse disponibilità di personale, è aperta la procedura di ricognizione interna, rivolta al personale dei settori tecnici dell'Ente, prevedendo che il personale in possesso dei requisiti richiesti possa rispondere entro 10 giorni consecutivi, fatto salvo la possibilità di ridurre il termine in caso di urgenza, previa acquisizione del preventivo nulla osta del rispettivo Dirigente.

8. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in

correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

9. Il personale incaricato delle funzioni tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso trovano applicazione le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Integrativo Decentrato.

10. Il provvedimento di nomina deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti incaricati.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 4. Stazione Unica appaltante

1. Per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, ferma restando la disciplina dei rapporti fra la Provincia e gli enti stessi definita attraverso apposite convenzioni, è riconosciuta una quota parte, non superiore ad $\frac{1}{4}$, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del codice determinata secondo le norme regolamentari adottate dagli enti conferenti e secondo la proposta formulata dalla Provincia di Perugia con le rispettive convenzioni.

2. Tale quota, espressa in percentuale e comprensiva anche degli oneri accessori, viene finanziata dagli enti che richiedono il servizio e va ad alimentare un apposito capitolo del fondo di cui all'art. 5.

3. Per la ripartizione degli importi erogati alla SUA dagli enti convenzionati in base a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni e nelle norme regolamentari adottate dagli enti conferenti, si applica il seguente criterio:

- 60% max ripartito fra i componenti del Seggio di gara o i membri di Commissione giudicatrice;
- 40% max ripartito in parti uguali tra tutti i dipendenti della SUA che partecipano al procedimento.

4. Partecipano al riparto degli incentivi di cui al presente articolo i dipendenti che vengono designati membri dei seggi o delle commissioni di gara anche se appartenenti a servizi diversi dal Servizio Stazione Appaltante.

Art. 5 . Composizione del fondo

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (con esclusione dell'IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o

lavoro, servizio o fornitura, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria cui si aggiungono gli importi corrisposti dagli enti convenzionati che si avvalgono della SUA.

2. Le tipologie di servizi e forniture per le quali può essere previsto il compenso incentivante, sono esclusivamente quelle ricomprese nell'ambito di applicazione del codice che prevedono la nomina del direttore dell'esecuzione, nel rispetto delle linee guida n.3/2017 punto 10.2) emanate in materia dall'ANAC e s.m.i.

A titolo esemplificativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), per i servizi relativi alla cura del patrimonio dell'ente locale è prevista l'esclusione delle disposizioni del codice stesso per i servizi aventi ad oggetto l'acquisto o locazione (omissis) di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. e), del codice stesso, anche i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

3. Sono comunque esclusi dai compensi incentivanti quei servizi o forniture per cui non si richiede un monitoraggio costante durante il loro svolgimento e la verifica di conformità. Sono in ogni caso esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 Euro.

4. Possono essere incentivati i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le centrali di committenza; in tal caso l'aliquota relativa alle prestazioni per la predisposizione e controllo delle procedure di bando viene ridotta del 50%.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono liquidate nei limiti del predetto stanziamento.

7. Gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi di quanto previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017, n.205, e dalle successive interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, non rilevano, ai fini del rispetto dei limiti imposti dall'art.1, comma 236, della legge 208/2015 e s.m.i. alla contrattazione decentrata.

Art. 6. Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, nel limite massimo stabilito dalla legge, attualmente del 2%, è determinata in rapporto all'entità ed alla complessità e si ricava dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE) delle opere o lavori, compreso tra 1,00 e 0,60 secondo i seguenti scaglioni (da calcolare singolarmente su ogni scaglione. Per importi superiori al primo il calcolo viene effettuato sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente):

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,90

1.000.000,01	2.000.000,00	0,85
2.000.000,01	3.000.000,00	0,75
3.000.000,01	5.000.000,00	0,70
5.000.000,01	10.000.000,00	0,65
10.000.000,01		0,60

b) parametro di entità (PE) delle servizi e forniture, compreso tra 0,20 e 0,08 secondo i seguenti scaglioni (da calcolare singolarmente su ogni scaglione. Per importi superiori al primo il calcolo viene effettuato sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente):

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
40.000,01	1.000.000,00	0,20
1.000.000,01	3.000.000,00	0,15
3.000.000,01	5.000.000,00	0,10
Superiori a 5.000.000,01		0,08

c) parametro di complessità (PC) relativo alle opere o lavori, compreso tra 1,10 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono 4 o più dei 7 elementi previsti fra i seguenti: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;	1,10
Opere o lavori che comportano procedure espropriative e appalti misti (lavori e servizi)	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti nel primo livello di complessità	1,00
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90

d) parametro di complessità (PC) relativo ai servizi ed alle forniture incentivabili ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, compreso tra 0,95 e 0,40, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Appalti misti (servizi/lavori)	1,1
Servizi di ingegneria ed architettura	1
Servizi per cui si richiede un monitoraggio costante durante il loro svolgimento e la verifica di conformità	0,80
Forniture per cui si richiede un monitoraggio costante durante il loro svolgimento e la verifica di conformità	0,40

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 7. Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 6, viene ripartita tra i soggetti indicati dall'art. 1 comma 2, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nei commi seguenti.

2. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente, e tengono conto delle disposizioni legislative che ancorano parte di tali incentivi al rispetto dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica e al costo della stessa nella sua fase di realizzazione.

3. La tabella A, sotto riportata, evidenzia gli incentivi distribuibili nelle varie fasi. Spetta al Dirigente del Servizio interessato, sentito il RUP, definire, sulla base della certificata complessità dell'opera pubblica, la percentuale fino al massimo indicato nella tabella A sotto riportata.

4. La liquidazione avviene a consuntivo, con le modalità di cui all'art. 12, al termine delle attività, individuando la somma da liquidare per ciascuna fase e specificando, altresì, l'importo dovuto a ciascun dipendente incaricato delle attività, come evidenziato nelle successive tabelle A e B graduato applicando motivatamente i criteri di cui all'articolo 3 comma 5 lett.d1),d2),d3).

La prima fase si conclude con l'approvazione della Determinazione a contrattare mediante la quale i progetti redatti internamente o esternamente sono posti a base di gara con distribuzione delle percentuali sopra evidenziate nel limite massimo del 50% relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti funzioni: RUP, supporto al RUP, personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti.

La seconda fase si riferisce all'avvenuta aggiudicazione con distribuzione delle percentuali sopra evidenziate nel limite massimo del 80% relativamente ai soggetti che svolgono le attività di predisposizione bando e fase di gara.

Ai suddetti soggetti sarà poi liquidata una ulteriore quota fino ad un massimo del 50% ad avvenuto collaudo dell'opera pubblica o verifica di conformità tenendo comunque conto di eventuali penali sia per l'incremento dei tempi (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) che per le eventuali maggiori spese (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) non conformi al Codice.

Per quanto riguarda il personale che svolge attività di predisposizione del bando di gara e fase di gara, tecnici abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti, Direzione dell'esecuzione, Direzione operativa, tecnici che redigono il collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione o collaudo statico dell'opera o verifica di conformità per i servizi e per le forniture, la liquidazione dell'intero compenso avverrà ad avvenuto collaudo dell'opera pubblica o verifica di conformità tenendo comunque conto di eventuali penali sia per l'incremento dei tempi (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) che per le eventuali maggiori spese (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) non conformi al Codice.

TABELLA "A"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Opere o lavori

Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO		FASE DI LIQUIDAZIONE				
	Min %	Max %	Approvazione determinaz. a contrarre	Aggiudicazione	Collaudo	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	8	25	50%		30%	10%	10%
Supporto al RUP	10	24					
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	4	6					
Tecnici che svolgono attività di verifica preventiva della progettazione	5	10					
Personale che svolge attività di predisposizione bando e fase di gara	4	8		80%		10%	10%
Tecnici abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti	16	28	80%			10%	10%
Direzione operativa	16	24					
Tecnici che redigono il collaudo tecnico- amministrativo o certificato di regolare esecuzione o collaudo statico dell'opera	4	8					

TABELLA "B"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Servizi e forniture

Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO		FASE DI LIQUIDAZIONE				
	Min %	Max %	Approvazione determinazione a contrarre	Aggiudicazione	Verifica di conformità	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	17	44	50%		30%	10%	10%
Supporto al RUP	14	30					
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	4	6					
Personale che svolge attività di predisposizione bando e fase di gara	4	8		80%		10%	10%
Personale che assume responsabilità della Direzione dell'esecuzione	22	40	80%			10%	10%
Personale che redige la verifica di conformità	8	10					

Art. 8. Incarichi interi o parziali

1. La quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dirigenziale non determinano economia di spesa ma incrementano la quota del fondo di cui al comma 2, dell'art. 113 del D. lgs. 50/2016 senza che le stesse possano comportare maggiori compensi, su quanto già stabilito, per i dipendenti aventi diritto.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 9. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione

coincidono con quelli del collaudo o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10. Penalità

1. Nel caso di incremento dei tempi o dei costi nelle attività non conforme alle norme del codice, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dirigente interessato, dovrà applicare una penale riducendo, fino ad un massimo del 20%, le percentuali di spettanza di ciascuno in relazione all'incremento dei tempi o all'aumento dei costi.

2. In merito al rispetto dei tempi non sono computate, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106, comma 1, del codice oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali quali, ad esempio, terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere. Non sono altresì computate le sospensioni legittime di cui all'art.107 del codice e le proroghe concesse ai sensi del comma 5 del medesimo articolo qualora riferite a circostanze non imputabili alla stazione appaltante e certificate tali dal R.U.P. sentito il direttore dei lavori.

3. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle riferibili nelle fattispecie previste dall'art. 106, comma 1, del codice

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 11. Polizza assicurativa

1. Resta a carico della Provincia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice, la stipulazione dell'assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa e dalla contrattazione integrativa decentrata. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Art. 12. Accertamento delle attività svolte e pagamento del compenso

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Dirigente del Servizio interessato, sulla base di una specifica relazione e di una scheda di ripartizione predisposta dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante. Inoltre determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo mediante la definizione delle percentuali da attribuire ai soggetti che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, nei limiti degli importi ed alle scadenze previste nelle tabelle A e B di cui al precedente art. 7.

2. Il Dirigente stesso, con la suddetta determinazione di definizione delle percentuali da attribuire ad ognuno, comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi
3. Il pagamento dell'incentivo è disposto dall'Ufficio stipendi previa verifica del rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti per come previsto al successivo comma 6.
4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Dirigente preposto alla struttura competente, sulla base di quanto definito all'articolo 7.
5. Il pagamento dell'incentivo è effettuato entro tre mesi dalla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione, o certificato di collaudo provvisorio, o verifica di conformità.
6. Gli importi degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incentivi percepiti nel corso dell'anno da altre altre pubbliche amministrazioni, come comunicati al Servizio Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti nell'anno da altre amministrazioni pubbliche.
8. Nel caso di opere, lavori pubblici, servizi o forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
9. Sarà cura del Dirigente del Servizio interessato comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera pubblica che prevedano gli incentivi, al Servizio Personale al fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.
10. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Capo V

Norme finali

Art. 13. Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. E' prevista l'attivazione di un collegio "di raffreddamento dei conflitti", nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione delle norme, al quale può rivolgersi il dipendente che si ritiene leso.
2. La procedura di raffreddamento dei conflitti può essere attivata dal dipendente di cui al comma 1 entro 10 giorni, a pena di decadenza, dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, attraverso la presentazione di osservazioni scritte al collegio di cui al comma 5.

3. Le osservazioni devono essere precise, dettagliate e circostanziate e devono contenere esplicitamente i motivi per i quali il dipendente contesta totalmente o parzialmente l'atto adottato.
4. In caso di osservazioni di mera contestazione o di lamentela generica, o comunque presentate oltre il termine di cui al comma 1, il collegio provvede alla immediata archiviazione delle stesse; della avvenuta archiviazione viene data notizia al dipendente.
5. Le osservazioni, presentate nei termini di cui al comma 2 e con il contenuto di cui al comma 3, verranno valutate da apposita Collegio composto dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane e dal Dirigente responsabile della struttura competente all'adozione dell'atto contestato o suo delegato.
6. Il collegio decide con nota motivata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, previa audizione dell'interessato che può farsi assistere durante la procedura da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
7. Della decisione della Commissione viene data comunicazione formale all'interessato.
8. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 14. Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
- si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Per le opere o lavori il cui bando sia stato pubblicato prima del 19.04.2016 si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.